

## NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Come sopra accennato se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una **fattura elettronica**, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

**NB** A seguito della nuova formulazione del comma 2 sopra riportata, il versamento dell'imposta di bollo dovuta per gli atti / documenti / registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

Per gli **atti / documenti / registri**, infatti, il versamento dell'imposta di bollo va effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un'unica soluzione entro **120 giorni dalla chiusura** dell'esercizio (Informativa SEAC [12.4.2018, n. 116](#)).

Diversamente, con riferimento alle **fatture elettroniche** è ora disposto che l'imposta di bollo va versata:

- per le fatture elettroniche emesse in **ciascun trimestre solare**;
- entro il **giorno 20 del primo mese successivo**.

Così, ad esempio, l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 20.4.2019 (differito al 23.4 in quanto il 20.4 cade di sabato ed il 22.4 è festivo).

## NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI l'Agenzia provvede a **comunicare, nell'area riservata** del proprio sito Internet, l'**ammontare dovuto**.

Per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell'importo dovuto il contribuente può scegliere di utilizzare:

- lo **specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l'**addebito diretto sul c/c bancario o postale**;
- il **mod. F24** predisposto dalla stessa Agenzia.



È confermato che sulla fattura elettronica va **apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014"**. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo **"Dati bollo"** presente nella sezione **"Dati generali"** della fattura elettronica.

**NB** L'art. 2 del Decreto in esame prevede che tali modalità di assolvimento dell'imposta di bollo trovano applicazione a decorrere dalle **fatture elettroniche emesse dall'1.1.2019**.

Come sopra accennato, quindi, il primo versamento, relativo al primo trimestre 2019, dovrà essere effettuato entro il 23.4.2019.